

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 728

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006

Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

ONOREVOLI SENATORI. - Le istituzioni hanno compreso da tempo che un sistema economico regge e tende allo sviluppo quando si determinano le condizioni per liberarlo dai gangli della criminalità comune e/o organizzata. Pur tuttavia, a lungo è stato trascurato un altro aspetto di grande rilievo, molto spesso sottovalutato, che è legato alla trasparenza dei processi decisionali. Molto spesso tali processi sono tutt'altro che trasparenti, anzi creano condizioni di inopportunità grave che non toccano aspetti di illegittimità e illiceità solo a causa di carenze legislative che è opportuno colmare. È il caso di alcune parti dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, precisamente le lettere *i*) e *l*), che con questo disegno di legge si intende sopprimere. Esse prevedono che il comitato portuale sia composto da «armatori, industriali, imprenditori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autrasportatori operanti nell'ambito portuale», nonché da «sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale». Da tanto si evince quanto incongruenti e incompatibili siano tali norme con l'esigenza di trasparenza e legittimità. Semmai, è facile rilevare condizionamenti e commistioni d'interessi che alterano il normale e corretto equilibrio della concorrenza imprenditoriale.

Negli anni trascorsi dal momento di approvazione delle norme citate, tali organi sono stati molto spesso condizionati dagli interessi particolari degli operatori: ogni intervento di ribasso delle tariffe dei servizi portuali è stato impedito dai rappresentanti del servizio interessato presenti all'interno del comitato, e ogni provvedimento per limitare la perdurante situazione di monopolio nell'impiego di manodopera portuale è stato osteggiato. Peraltro tale anomalia ha, non di rado, svilito la più importante e delicata funzione che il legislatore ha inteso conferire all'autorità portuale: quella connessa al concetto stesso di «Autorità», mutuato dal diritto anglosassone, e cioè di organo indipendente, di garanzia e controllo delle attività private, in nome della tutela degli interessi pubblici della libertà d'impresa, della eliminazione delle situazioni di monopolio, della concorrenzialità.

Non è, infatti esagerato dire che molti comitati portuali hanno operato limitando la competitività del sistema portuale, e, soprattutto, creando modelli imprenditoriali fondati su illegittimità sostanziali che hanno costituito il substrato culturale per la diffusione della illegalità formale. Da queste considerazioni ha preso vita l'iniziativa legislativa che sottopongo all'attenzione di questo ramo del Parlamento nella consapevolezza della opportunità di contributi migliorativi che lo rendano sempre più aderente alla realtà in cui operiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere *i)* ed *l)* sono soppresse.

